

STATUTO

Denominazione e sede

ART. 1)

E' costituita l'Associazione denominata PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BLU di MIRANDOLA (MO)" con sede nel Comune di Mirandola, via Posta Vecchia n. 55.

Il trasferimento della Sede Legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la Sede Legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di Sede agli Enti gestori di Pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Principi fondamentali

ART. 2)

La PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BLU di MIRANDOLA (MO)", è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.

Per questa ragione i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) alla quale aderisce nonché quelli previsti dalla legge dell'11 agosto 1991, n. 266.

ART. 3)

La PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BLU di MIRANDOLA (MO)" è laica e apartitica, non persegue alcun fine di lucro, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sull'elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni rese dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione.

Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

ART. 4)

La PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BLU di MIRANDOLA (MO)" indirizza il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto, i fini associativi sono:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei Soci;
- f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario sull'ambiente, sull'handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- h) collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Attività

ART. 5)

La sua attività consiste quindi:

- a) nell'organizzare il soccorso e il trasporto mediante autoambulanza di feriti, ammalati e disabili;
- b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- c) nel promuovere ed organizzare il trasporto di sangue, organi e presidi medico-chirurgici;
- d) nel promuovere iniziative di formazione e informazione sulla salute nei suoi aspetti sanitari e sociali
- e) nell'organizzare iniziative di Protezione Civile e di tutela dell'ambiente;
- f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- g) nell'organizzare la formazione del volontariato, anche in collaborazione con i progetti dell'A.N.P.A.S.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- h) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- i) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- j) organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno di cittadini anziani, disabili e, comunque, in condizioni di difficoltà;
- k) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche.

Gratuità

ART. 6)

La PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BLU di MIRANDOLA (MO)" fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge dell'11 agosto 1991, n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per lo svolgimento di particolari attività qualificate e/o specializzate.

I rapporti tra l'Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge.

Anche ai Soci possono essere rimborsate le spese sostenute in occasione di attività associative, sempreché documentate a norma di legge ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ammissione

ART. 7)

Possono essere Soci della PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BLU di MIRANDOLA (MO)" tutti i cittadini, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche o di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto e il regolamento.

Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa. Tale quota non è trasmissibile, né rivalutabile.

Tutti i Soci inferiori ai 18 anni, ma che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato il diritto di candidarsi per essere eletti e di votare. I minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso dell'esercente la potestà parentale.

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie e infortunio, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi della citata legge dell'11 agosto 1991, n. 266.

Diritti dei Soci

ART. 8)

I diritti dei Soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo l'eccezione di cui al precedente art. 7);
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Doveri dei Soci

ART. 9)

I doveri dei Soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- c) essere in regola con la quota associativa;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Incompatibilità

ART. 10)

Non possono essere Soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BLU di MIRANDOLA (MO)", coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma o che abbiano con la stessa rapporti di contenuto patrimoniale.

Perdita della qualità di Socio

ART. 11)

La qualità di Socio si perde per:

- a) morosità;
- b) decadenza;
- c) espulsione;
- d) dimissioni.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

ART. 12)

Perdono la qualità di Socio per morosità coloro che entro il termine fissato dall'Assemblea, e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine medesimo, non hanno provveduto al rinnovo della quota associativa.

Perdono la qualità di Socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 10).

Perdono la qualità di Socio per espulsione coloro che rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono causa di espulsione i seguenti motivi:

- a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) danni morali o materiali arrecati all'Associazione;
- c) condotta personale o svolgimento di attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione stessa;
- d) comportamenti violenti, aggressivi, offensivi o comunque lesivi della dignità personale dei Soci, dei Volontari e di tutti coloro che intrattengono rapporti a qualsiasi titolo con l'Associazione.

Perde la qualità di Socio per dimissioni il Socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

ART. 13)

La perdita della qualità di Socio decorre dai seguenti termini:

- a) per morosità: dal giorno della scadenza del termine ultimo fissato per il pagamento;
- b) per decadenza: dal ricevimento della comunicazione del verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 10, da inviare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- c) per espulsione: dalla comunicazione del verificarsi di una causa di espulsione, da notificare con le stesse modalità di cui alla precedente lett. b);
- d) per dimissioni: dal ricevimento da parte dell'Associazione della relativa comunicazione.

Per qualsiasi ragione si perda la qualità di "Socio", il Consiglio Direttivo con propria deliberazione motivata ne dispone l'immediata cancellazione dal "libro soci". Qualora tali ragioni non vengano ritenute adeguate e/o sufficienti, il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri (se nominato) o all'Assemblea dei Soci o all'Autorità giudiziaria.

Entrate e Patrimonio Sociale

ART. 14)

Le entrate della PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BLU di MIRANDOLA (MO)" sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) rimborsi derivati da convenzioni;
- d) contributi dello Stato, di Enti pubblici o privati, finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) proventi patrimoniali;
- f) entrate da raccolte di fondi;
- g) entrate che, a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art. 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che non sia previsto per legge.

Utili e avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- h) beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquisiti;
- i) quote sociali e versamenti volontari dei Soci;
- j) titoli pubblici e privati;
- k) lasciti, legati e donazioni, purché accettati dal Consiglio Direttivo;
- l) contributi, rimborsi ed altre entrate e utili.

Bilancio

ART. 15)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede, in conformità alle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio annuale consuntivo, della relazione del Consiglio stesso sulla gestione e del bilancio di previsione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci approvati dall'Assemblea vengono depositati presso la sede legale, a disposizione degli associati che hanno facoltà di consultarli e di chiederne copia.

In caso di particolari esigenze l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata nel più ampio termine di centottanta giorni.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuno dei predetti eventi.

Organi dell'Associazione

ART. 16)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vicepresidente
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) il Collegio dei Provisori (facoltativo)
- g) il Segretario
- h) il Tesoriere

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate a norma di legge ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Assemblee dei Soci

ART. 17)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e può riunirsi anche in seconda convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta al Consiglio stesso, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Soci in regola con il versamento della quota associativa e regolarmente iscritti. Deve essere comunque convocata anche a scopo consultivo per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui al successivo art. 21, comma 2), ed è convocata, con indicazione degli argomenti da trattare, dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritengano necessario.

ART. 18)

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese, per alzata di mano o appello nominale.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di servizio.

Le riunioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea stessa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria, salvo quanto previsto alla lett. c), delibera:

- a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/4 dei Soci iscritti;
- b) in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono approvate con la maggioranza del 50% più uno dei presenti;
- c) sia in prima, sia in seconda convocazione, le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio (art. 21, comma 2, lett. c) e d) sono approvate con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci iscritti.

ART. 19)

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi, anche per il tramite di ausili telematici di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

Partecipano all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota associativa.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, di volta in volta, da altro Socio a mezzo di delega scritta. Lo stesso Socio non può essere portatore di più di una delega.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo.

E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

ART. 20)

In apertura dei propri lavori l'Assemblea elegge il Presidente che si accerta della regolarità della convocazione e costituzione, del diritto di intervenire e della validità delle deleghe.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina altresì il Segretario e, se ritenuto opportuno, due scrutatori per le votazioni palesi e fino a tre scrutatori per le votazioni per scheda.

ART.21)

1) I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- a) approvare il cambio della Sede Legale a norma dell'art. 1);
- b) approvare il bilancio consuntivo, chiuso al 31/12 dell'anno precedente, nonché il bilancio di previsione;
- c) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione;
- d) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
- e) approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
- f) approvare, modificare o revocare il regolamento generale nonché i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione, uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- g) eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all'Associazione e determinandone preventivamente il numero;
- h) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
- i) eleggere il Collegio dei Provisori;
- j) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- k) deliberare sull'istituzione di sezioni.

2) L'Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) modifiche dello Statuto sociale;
- b) variazione della Sede Legale;
- c) scioglimento dell'Associazione;
- d) devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 35);
- e) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Consiglio Direttivo

ART. 22)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo; è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti, secondo quanto stabilito al momento dell'elezione; dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta scritta al Presidente stesso, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e deve essere convocato nella sede o nelle sezioni dell'Associazione, salvo specifiche esigenze.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione, ridotti a tre giorni nei casi d'urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere esposto nei locali della sede sociale entro i medesimi termini.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da trascrivere in apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 23)

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21);
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d) stipulare contratti, convenzioni ed accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- f) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 11);
- g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto autonomo nei limiti del presente Statuto.

ART. 24)

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipa la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratta di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Direttore Sanitario, quando non sia Consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto ed ha facoltà di proposta e di intervento.

Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere.

ART. 25)

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed un Tesoriere.

Nomina inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'ordine dei medici, scegliendolo fra i Consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non Soci; può nominare altri Direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Presidente e Vicepresidente

ART. 26)

Il Presidente, o il Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento, ha la rappresentanza legale dell'Associazione; può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote nell'interesse dell'Ente somme da terzi rilasciando liberatoria.

Nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo può delegare, in parte o interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

Segretario e Tesoriere

ART. 27)

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 28)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, ed eventualmente da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti anche fra non Soci, sono rieleggibili.

Non possono far parte del Collegio dei Revisori i componenti del Consiglio Direttivo, il Segretario e il Tesoriere.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

ART. 29)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato della cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo ed esprime il parere su quello preventivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale sottoscritto da tutti i suoi componenti e da trascrivere in apposito libro.

Collegio dei Probiviri (facoltativo) e Controversie

ART. 30)

Se nominato, il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, ed eventualmente da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti anche fra non Soci, sono rieleggibili.

Non possono far parte del Collegio dei Probiviri i componenti del Consiglio Direttivo, il Segretario e il Tesoriere.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale sottoscritto da tutti i suoi componenti e da trascrivere in apposito libro.

ART. 31)

Compito del Collegio dei Probiviri è di valutare con rapidità ed imparzialità i contenziosi tra i Soci, non di natura economica o finanziaria, e i comportamenti dei Soci ritenuti indegni o irrispettosi delle disposizioni e dei regolamenti associativi.

Il Collegio delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 11).

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, da prendere entro sessanta giorni dalla chiamata in causa, sono notificate agli interessati con comunicazione congiuntamente sottoscritta dai Presidenti del Collegio stesso e del Consiglio Direttivo.

Un Probiviro che sia o che si ritenga coinvolto, anche indirettamente, in una situazione sulla quale il Collegio è chiamato ad esprimere un giudizio/parere, si astiene dai lavori relativi.

Decadenza degli organi e dimissioni dei componenti

ART. 32)

Il Consiglio Direttivo e gli altri organi associativi collegiali decadono per dimissioni contemporanee della metà più uno dei loro componenti. In questo caso il Presidente del Consiglio, o in caso di suo impedimento il Vicepresidente o il consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni, da tenersi entro i trenta giorni successivi, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Qualora il Consiglio Direttivo o gli altri organi, debbano procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, sarà seguito l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non si disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita si procederà alla nomina, o alla rielezione dei componenti degli altri organi, salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.

Sezioni

Art. 33)

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano uniformati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

Regolamenti

Art. 34)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia e, in particolare, la legge regionale dell'Emilia-Romagna sul volontariato del 21 febbraio 2005, n. 12.

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il regolamento generale inoltre:

- a) individua le modalità di informazione ai Soci delle attività associative;
- b) determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del Direttore Sanitario, degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- c) regola ogni altra materia in attuazione del presente Statuto.

Scioglimento

Art. 35)

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad organizzazioni analoghe e rispondenti alla legge 11 agosto 1991, n. 266 da organizzare sul territorio in cui l'Associazione stessa è ubicata.

F.TO CASSETTA LUIGI - PAOLO VINCENZI NOTAIO.